

N. 2283

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MELONI, MURINEDDU, NIEDDU,
CIRAMI e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle
commissioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante il nuovo «ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici periferici», all'articolo 1, riordina le commissioni speciali tributarie in commissioni tributarie provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Il predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 42, stabilisce che dalla data di insediamento delle commissioni provinciali e regionali è soppressa la commissione tributaria di primo grado.

La legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel convertire il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, emendando parzialmente la norma sopra richiamata, affida al Ministero delle finanze, di concerto con quelli del tesoro e di grazia e giustizia, la possibilità di istituire sezioni distaccate delle commissioni provinciali e regionali presso le vecchie sedi dei tribunali di primo e secondo grado.

Possibilità che non sembra rientrare nelle volontà del Ministero, visto che dall'entrata in vigore del decreto delegato, il numero delle commissioni è stato drasticamente ridotto, risulta infatti che fino al 31 marzo 1996 quelle di primo grado erano 159 e quelle di secondo grado 99, per un totale di 254, escludendo la Commissione tributaria centrale; dal 1° aprile 1996 il loro numero è di poco superiore alle 120 unità, corrispondente a quello dei capoluoghi di provincia e

regione, con l'eccezione del Trentino-Alto Adige che può contare su due commissioni tributarie regionali, precisamente a Bolzano e Trento.

Una tale riorganizzazione territoriale, causa disagi sia ai contribuenti, i quali, e costretti a chiedere giustizia, sono obbligati a sopportare maggiori costi e accresciute difficoltà per l'esercizio di tale diritto, sia ai professionisti ed anche ai componenti la commissione regionale, esterni al capoluogo di regione, che di fatto sono costretti a dimettersi da tale incarico.

Per eliminare le difficoltà derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 545 del 1992, è stata predisposto il disegno di legge in oggetto.

Lo scopo è quello di garantire un effettivo decentramento sul territorio, facendo sì che i servizi offerti siano realmente vicini ai bisogni dei cittadini in materie così importanti e delicate quali sono quelle di carattere fiscale e tributario.

Il fine del presente disegno di legge, che nasce da precise e fondate istanze, più volte riportate all'attenzione dei competenti ministri nelle opportune sedi istituzionali, è quello di istituire le commissioni provinciali nelle città capoluogo di provincia ed in quelle sedi di tribunale, e garantire l'istituzione di almeno una sezione decentrata della commissione tributaria regionale, nelle regioni nelle quali abbiano sede più distretti di Corti d'appello e loro sezioni distaccate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e nelle città sedi di tribunale, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Nelle regioni ove abbiano sede più distretti di Corte d'appello o loro sezioni distaccate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, è istituita almeno una sezione decentrata della commissione tributaria regionale, in città che, pur non essendo capoluogo di regione, siano sede di Corte d'appello o di sezione distaccata, e presentino particolare rilevanza in campo fiscale».

